



**Determinazione del Segretario Generale
Area Servizi finanziari e Amministrativi
Ufficio Acquisizione e Gestione Giuridica del Personale**

N. 9 del 16/01/2025

Oggetto: Dipendente camerale Costanza Maria Domenica – Applicazione art. 33 comma 3 della L. 104/92 e ss.mm.ii. per l'anno 2025.

Il Segretario Generale f.f.

- *Visto lo Statuto della Regione Siciliana;*
- *Visto il D.P.R. 5 novembre 1949, n. 1182 recante "Norme di attuazione dello Statuto della Regione Siciliana nelle materie relative all'Industria e al Commercio";*
- *Vista la legge 29 dicembre 1993, n. 580 e s.m.i recante "Riordinamento delle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura";*
- *Vista la L.R. 4 aprile 1995, n. 29 e s.m.i contenente "Norme sulle Camere di Commercio I.A.A";*
- *Vista la L.R. 10/2000 recante " Norme sulla Dirigenza e sui rapporti di impiego e di lavoro alle dipendenze della Regione Siciliana";*
- *Visto il D.P.R. 254/2005 recante " Regolamento per la disciplina della gestione patrimoniale e finanziaria delle Camere di Commercio";*
- *Visto il D. Lgs n. 23 del 15 febbraio 2010 "Riforma dell'ordinamento relativo alle Camere di Commercio";*
- *Vista la L.R. 2 marzo 2010, n. 4 " Nuovo ordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura" ;*
- *Visto il D.P.R.S. 5 agosto 2010 n. 17 "Regolamento di attuazione della L.R. 2 marzo 2010, n.4, recante Nuovo ordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura";*
- *Vista la L. n. 104/92(art. 33) e il D. lgs. n. 151/2001(artt. 33 e 42)come modificati dalla legge n. 183/2010 e del D. lgs. n. 119/2011;*
- *Visto l'art. 33 comma 3 della L. 104/92 e ss.mm. che consente al lavoratore, parente o affine entro il secondo grado che assiste una persona con handicap grave, la possibilità di poter usufruire di tre giorni di permesso mensile coperti da contribuzione figurativa, fruibili anche in maniera continuativa o ad ore nel limite delle 18 ore mensili, anche se non convivente, a condizione che la persona handicappata non sia ricoverata a tempo pieno;*
- *Vista la Circolare n.13 del 06/12/2010 della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica, relativa alle modifiche alla disciplina in materia di permessi per l'assistenza alle persone con disabilità di cui alla legge 4 novembre 2010, n. 183, art.24;*
- *Vista la Circolare prot. n. 91953 del 25 giugno 2012 con la quale l'Assessorato regionale delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica – Servizio 1 - della Sicilia ha diffuso il parere n. 36165/158.11.11 del 22/11/2011 reso dall'Ufficio Legislativo e Legale della Presidenza che vieta la concessione dei permessi retribuiti in oggetto al dipendente familiare di disabile grave per il quale altro dipendente sia stato collocato in quiescenza ai sensi dell'art. 39 della L.R. 10/2000;*

- Vista la Circolare prot. n. 173448 del 23 dicembre 2015 con la quale la Presidenza della Regione Siciliana ha diramato le "Linee guida sugli istituti normativi e contrattuali del rapporto di lavoro dei dipendenti dell'Amministrazione regionale", comprendendo tra i vari istituti i Permessi previsti dall'articolo 33, comma 3 della L. n. 104/92;
- Vista la Circolare prot. n. 5990 del 18 gennaio 2017, emanata dall'Assessorato delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica e del Personale Regione Sicilia – Servizio 3 – la quale precisa che anche per la fruizione dei permessi retribuiti mensili previsti dall'ex art. 33, comma 3 della L. 5 febbraio 1992 n. 104, "chiarimenti e disposizioni: Fruizione dei Permessi – possono essere fruiti nel numero di Tre giorni di permesso mensile, anche frazionabile in ore per il contingente massimo previsto dal CCRL in vigore di 18 ore;
- Vista la Circolare prot. n. 60878 del 30 maggio 2018, emanata dall'Assessorato delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica – Servizio 3 della Regione Siciliana, la quale, successivamente alle modifiche apportate dalla L.R. N 8/2018 relativamente ai permessi previsti dall'articolo 33, comma 3 della L. n. 104/92, al punto 2) precisa che qualora il disabile sia ricoverato presso strutture residenziali di tipo sociale, che non forniscono un'assistenza sanitaria continuativa e affidi il disabile all'assistenza dei familiari, il dipendente può fruire dei relativi permessi, previa presentazione di idonea certificazione rilasciata dalla struttura ospitante;
- Vista la domanda presentata in data 10.12.2024 dalla dipendente camerale Sig.ra Costanza Maria Domenica, e acclarata al protocollo Generale n. 14424 del 11.12.2024, con la quale chiede, per l'anno 2025, il riconoscimento dei benefici previsti dall'art. 33, comma 3, della L.R. 104/92 e ss.mm.ii. per prestare assistenza a parente affine di 1° grado, non ricoverata, riconosciuta come persona portatrice di handicap, in situazione di gravità permanente, a seguito dichiarazione, già esibita in sede di prima richiesta da parte della stessa, attestante il permanere di tutte le condizioni richieste al riguardo dalla legge;
- Visto l'art.8 del Regolamento per la formazione delle Determinazioni dirigenziali e Presidenziali e per la tenuta dell'Albo camerale approvato con delibera di Consiglio camerale n. 8 del 21.12.2010;

DETERMINA

Per tutto quanto premesso che si intende ripetuto nel dispositivo:

- Di riconoscere, per l'anno 2025, alla Sig.ra Costanza Maria Domenica, dipendente camerale con la qualifica di Funzionario Direttivo, le agevolazioni previste dall'art 33 della L. 104/92 e ss.mm.ii., nella misura di tre giorni di permesso mensile, fruibile anche in maniera continuativa oppure ad ore, entro il limite, per tale modalità, delle 18 ore mensili, per assistere il padre persona con handicap in situazione di gravità permanente, non ricoverata, affine di 1° grado;
- Di dare atto che la presente non comporta prenotazione di spesa;
- Di dare atto che il presente atto non è soggetto alla pubblicità legale ai sensi dell'art. 8 del Regolamento approvato con delibera di Consiglio n. 8 del 21.12.2010.

IL SEGRETARIO GENERALE F.F.
(Dr. Diego Carpitella)